

Osservazioni dell'ANEA al DCO 620/2014/R/Idr dell' AEEGSI dell'11 dicembre 2014 “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - orientamenti finali”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 620/2014/R/IDR dell'AEEGSI, “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Orientamenti finali” di seguito DCO 620/2014.

Premessa

Prima di presentare le osservazioni inerenti ai singoli spunti per la consultazione, si introducono alcune considerazioni generali, per quelle di dettaglio si rimanda ai singoli punti.

Si condividono gli obiettivi di superare le difformità di trattamento ed evitare la presenza di sussidi incrociati tra le diverse categorie di utenza.

Si concorda inoltre con il fatto di prendere come riferimento il territorio dell'ATO, ponendo però all'attenzione dell'Autorità il caso in cui nel territorio operino più gestori. Inoltre, un aspetto che dovrebbe essere chiarito è quello inerente alla previsione di meccanismi perequativi a garanzia del bilanciamento tra gestioni dei gettiti prodotti dai corrispettivi applicati. In particolare non risulta essere chiaro se questi meccanismi si attuino semplicemente prevedendo il perimetro di applicazione della formula pari al territorio dell'ATO oppure vengano assimilati ai meccanismi previsti per gli altri settori regolati.

Si ritiene inoltre auspicabile la previsione di simulazioni in merito all'impatto dell'implementazione della metodologia prescelta.

Q1. Si ritiene adeguato il programma temporale prospettato dall'Autorità per l'avvio dell'applicazione della nuova metodologia di tariffazione industriale nel prossimo periodo regolatorio? Motivare la risposta

Si ritiene adeguato il programma temporale, in un'ottica di coordinamento a sistema con la regolazione prevista per il prossimo periodo regolatorio. La gradualità temporale di entrata a regime della riforma si ritiene un passo necessario, data l'eterogeneità dei metodi e dei criteri applicati sul territorio nazionale alle utenze industriali. Si solleva però la questione dell'obiettivo di superamento delle difformità esistenti a livello nazionale attraverso meccanismi di determinazione delle tariffe in assenza di una armonizzazione a livello nazionale delle disposizioni sottostanti, ad esempio in merito al regime di assimilazione alle acque reflue domestiche.

Si ritiene inoltre che per una corretta individuazione ed imputazione dei costi sarebbe necessario individuare preventivamente regole di unbundling.

Si pone inoltre all'attenzione dell'Autorità la questione del trattamento delle acque meteoriche. Nel caso ad esempio in cui sia stato normato a livello regionale il tema delle acque meteoriche di dilavamento contaminate e di prima pioggia recapitanti in fognatura

nera o mista, riconducendole alle acque reflue industriali e l'Ente di governo dell'Ambito abbia già previsto delle specifiche metodologie di determinazione dei corrispettivi. Ci si chiede se anche l'Autorità abbia previsto all'interno del procedimento di definizione delle tariffe di fornire delle indicazioni in merito.

Q2. Si condivide l'approccio di procedere comunque in modo integrato ad un riordino generale della determinazione di corrispettivi alle altre categorie di utenza? Motivare la risposta

Si condivide l'approccio di procedere in modo integrato, indispensabile per poter determinare le tariffe. In particolare, come esposto anche dall'Autorità, si ritiene opportuno procedere in modo coordinato a sistema con la definizione del metodo tariffario per il prossimo periodo regolatorio.

Q3. Si ritiene corretta l'attribuzione di valore pari a 1 al parametro k? Motivare la risposta

La determinazione del k va direttamente ad influire sull'effettiva applicazione del principio "chi inquina paga" e, nell'interpretazione dell'Autorità, "chi più inquina più paga", nonché del principio di copertura integrale costi (*full cost recovery*) che consente, sia di prevenire distorsioni dei prezzi evitando la sussidiazione tra categorie di utenze (civili e industriali), sia di offrire segnali corretti di prezzo. In tale ottica si ritiene opportuno prendere in considerazione le due seguenti possibili soluzioni (oppure una opportuna combinazione delle stesse):

- prevedere che parametro k possa assumere anche valori inferiori a 1;
- prevedere che il parametro k assuma valore pari a 1, ma allo stesso tempo contemplare la presenza di deroghe e la possibilità di istituire convenzioni per casi particolari (come anche attualmente previsto: ad esempio si prenda in considerazione un'azienda di produzione di articoli in vetro che ha come prodotto del processo di lavorazione acqua di buona qualità e che non presenta alternative possibili se non lo scarico in pubblica fognatura, usufruisce quindi di una convezione che stabilisce una tariffa ridotta viste le caratteristiche qualitative del refluo).

Inoltre, le possibili soluzioni prospettate incentivano l'utente a investire in nuove tecnologie risultando peraltro in linea con quanto disposto dal comma 5, del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., ovvero, "di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura".

Q4. Si ritiene corretta l'attribuzione di valore pari al 70% al coefficiente ρ ? Motivare la risposta

In merito all'attribuzione di valore al coefficiente ρ , è necessario svolgere alcune considerazioni riguardo all'impostazione della formula.

L'attribuzione di un valore pari al 70% ha il pregio di stabilizzare la tariffa, facendo dipendere la variabilità solo dai volumi e non dagli aspetti qualitativi, ma allo stesso tempo non fornisce nessun elemento incentivante e attenua il principio "chi inquina paga". In altre parole, l'individuazione di tale valore renderebbe la valutazione dello scarico industriale indipendente dalle caratteristiche qualitative dello stesso, disincentivando quindi una buona gestione dello scarico industriale. Infatti, nonostante la previsione di una disciplina delle misure, le concentrazioni medie vengono determinate come una percentuale delle concentrazioni massime autorizzate. Quindi si viene a creare una situazione tale che chi ha più autorizzato più paga.

Per un primo periodo transitorio, della durata approssimativamente di un anno, potrebbe essere considerata ragionevole l'attribuzione di un valore pari al 70% al coefficiente ρ . Successivamente, vista anche la previsione da parte dell'Autorità di un programma di disciplina delle verifiche, sarebbe opportuno fare riferimento alla misura diretta oppure ad una misura mediata tra quella diretta e quella autorizzata.

Q5. Si ritiene correttamente impostata la tassonomia della copertura dei costi della quota fissa unica e comune ai servizi di fognatura e depurazione? Motivare la risposta

Riguardo alla tassonomia della copertura dei costi della quota fissa, non risulta essere univocamente interpretabile la seguente tipologia "costi connessi [...] agli eventuali misuratori di portata installati sullo scarico". Non è chiaro se ci si riferisce alla manutenzione, installazione, sostituzione o lettura dei misuratori stessi, attività che trovano diversa caratterizzazione dal punto di vista regolatorio.

Q6. Quale valore si ritiene corretto attribuire, a livello nazionale, al termine α ? Motivare la risposta

Per quanto riguarda l'attribuzione del valore al termine α si concorda con le previsioni ipotizzate al punto 6.8, lasciando spazio all'Ente di Governo dell'Ambito in merito alla gestione dei casi particolari, principalmente con riferimento a quanto specificato nella prima alinea del citato punto.

Q7. Si ritiene congruo il numero minimo di controlli che il gestore deve sostenere annualmente al variare del volume annuo scaricato e della presenza/assenza di sostanze pericolose proposto dall'Autorità? Motivare la risposta

Il numero di controlli potrebbe anche essere considerato ragionevole. Si ritiene però opportuno eventualmente riconsiderare i limiti delle soglie ed in particolare il limite minimo della prima soglia innalzandolo a 5000mc/anno (tale valore è ottenuto considerando 100 abitanti equivalente per 250 giorni lavorativi e 200 litri abitante/giorno).

Q8. Si ritiene esaustiva la tabella che associa a ciascuna attività industriale i parametri inquinanti specifici da monitorare in fase di controllo? Motivare la risposta

Si ritiene opportuno integrare tale tabella prevedendo anche il controllo di NH4 nel caso delle attività industriali per le quali è previsto il controllo di TKN, come previsto anche nella tabella 3 del D.Lgs. 152/06.

Q9. Quale valore potrebbero assumere le soglie previste per l'obbligo di installazione dei misuratori (m3/anno)? Motivare la risposta

Tra le previsioni presentate non è stata presa in considerazione l'ipotesi di scarico sotto soglia e l'assenza di sostanze pericolose. Le soglie previste per l'obbligo di installazione dei misuratori (m3/anno) potrebbero essere fissate a 5000 mc/anno.

Q10. Quali tempi possono essere considerati ragionevolmente sostenibili per il completamento dell'installazione dei misuratori di portata sugli scarichi già autorizzati? Motivare la risposta

Un periodo ragionevole potrebbe essere considerato il prossimo periodo regolatorio (4 anni). Per quanto riguarda l'installazione dei misuratori sarebbe auspicabile chiarire il soggetto che deve effettuare l'installazione e se tale attività sia o meno coperta dalla quota fissa della tariffa.

Q11. In base a quali criteri potrebbe essere determinato il valore del volume annuale per gli scarichi per cui non si preveda l'obbligo di installazione del misuratore di portata?

Per quanto riguarda il caso della presenza di sole fonti autonome di approvvigionamento deve essere comunque presente un misuratore al prelievo e quindi potrebbe essere utilizzato questo per determinare il valore del volume annuale (ipotizzando quindi equivalenza tra volume prelevato e scaricato).

Si pone poi all'attenzione dell'Autorità il tema della mescolanza delle acque di prima pioggia e quelle di processo, essendo essenziale individuare una metodologia per il calcolo di queste. Si segnala inoltre l'assenza delle acque meteoriche contaminate.

Si rileva inoltre il fatto che non risulta essere normato il caso in cui non sia tecnicamente possibile installare i misuratori.

Q12. Si ritiene utile specificare ulteriormente gli obblighi di raccolta dei dati di misura? Motivare la risposta

Sì, si ritiene utile specificare ulteriormente gli obblighi di raccolta dei dati di misura. Si pone all'attenzione dell'Autorità i due aspetti che dovrebbero essere considerati come riferimenti per tale determinazione: il settore di attività e gli eventuali elementi di stagionalità ad essa connessi. Inoltre dal momento che è prevista una raccolta dati e in coerenza con il principio "chi inquina paga", sarebbe opportuno per il calcolo dei corrispettivi prendere in considerazione i dati effettivamente rilevati.

Q13. Si ritiene esaustivo il set di opzioni prospettato dall'Autorità per la formulazione del corrispettivo unitario della parte variabile della tariffa di depurazione o si ritiene che vi siano ulteriori possibili opzioni rilevanti rispetto agli obiettivi del presente procedimento? Motivare la risposta

Non si hanno osservazioni in merito.

Q14. Si condivide la valutazione adottata dall'Autorità per la formulazione del corrispettivo unitario della parte variabile della tariffa di depurazione? Motivare la risposta

Per poter effettuare una valutazione in merito alla formulazione del corrispettivo unitario della parte variabile della tariffa è necessario conoscere le modalità di determinazione dei parametri C_j^{ATO} e C_i^{ATO} , non specificate all'interno del documento di consultazione.

Inoltre, osservando il punto 5.34, dato che trattasi di utenze industriali, sarebbe opportuno fare riferimento alla tariffa applicata ad un utente civile non domestico, nell'eventualità che, nella nuova struttura dei corrispettivi (art. 39 della Deliberazione 643/2013/R/IDR), sia ancora ammessa la differenziazione della tariffa di fognatura per categoria di utenza.

Q15. Si ritiene che vi siano ulteriori aspetti che devono essere valutati? Motivare la risposta

Non si ritiene vi siano ulteriori aspetti che devono essere valutati.

Q16. Si concorda con la possibilità di prevedere un tetto ai corrispettivi? Motivare la risposta

Si concorda con la previsione di un tetto ai corrispettivi, già previsto in molti casi per le formule attualmente applicate.

Q17. Si concorda con la possibilità di prevedere penalizzazioni in caso di superamento dei limiti di qualità autorizzati? Motivare la risposta

Nel caso in cui si utilizzi una metodologia tariffaria che si basa su quanto misurato (come illustrato allo spunto per la consultazione Q14), queste risultano essere già implicitamente previste, in caso contrario si ritiene utile tale previsione.

Q18. Si ritiene esaustiva la serie di inquinanti contenuta nella TAV. 6 per caratterizzare un refluo “di riferimento”? Motivare la risposta

Come riportato anche per lo spunto per la consultazione Q8, si ritiene opportuno integrare tale tabella prevedendo anche il controllo di NH₄, come previsto anche nella tabella 3 del D.Lgs. 152/06.